

**RELAZIONE TECNICA**  
**relativa alla deliberazione 30 dicembre 2021, 638/2021/R/EEL**  
**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE**  
**1° GENNAIO – 31 MARZO 2022 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL**  
**SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA**

**1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**

- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica fissa i livelli in vigore nel primo trimestre 2022:
- a) degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
  - b) degli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup> del corrispettivo *PPE*.
- 1.2 Con il provvedimento in questione si è altresì provveduto a determinare il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito: corrispettivo *mercato capacità*) ricompreso nel corrispettivo *C<sub>DISP</sub>* di cui all'articolo 34.6, lettera b) del TIV, da applicare ai clienti del servizio a tutele graduali. In coerenza con quanto previsto dal suddetto articolo, i suddetti valori del corrispettivo sono stati calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali pari alla stima del profilo di Acquirente unico.

**2. Nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela**

- 2.1 Ai sensi della deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel), che dà attuazione alle previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), a decorrere dall'1 gennaio 2021 hanno diritto al servizio di maggior tutela i clienti domestici e le microimprese, quest'ultime titolari di punti di prelievo in bassa tensione tutti con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW<sup>1</sup>.
- 2.2 Dalla medesima data è altresì istituito il servizio a tutele graduali –svolto fino al 30 giugno 2021 dagli esercenti la maggior tutela (c.d. *assegnazione provvisoria*) – nell'ambito del quale sono rifornite le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese connesse in bassa tensione titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, che non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero. Durante l'*assegnazione provvisoria* gli esercenti hanno continuato ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le microimprese (clienti finali diversi dai clienti domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione, potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW e con un numero di dipendenti inferiore a 10 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) che non hanno un venditore sul mercato libero.

2.3 A partire dall'1 luglio 2021 il predetto servizio è invece erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.

### **3. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**

3.1 Il TIV, come aggiornato con deliberazione 491/2020/R/eel e successivamente modificato e integrato, prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:

- a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
- b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
- c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- d) la componente *DISP<sub>BT</sub>* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

3.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
- b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.

3.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:

- a) dell'elemento  $PPE^1$  a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
  - b) dell'elemento  $PPE^2$  a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 3.5 Gli elementi  $PPE^1$  e  $PPE^2$  vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo  $PPE$  viene ripartito tra gli elementi  $PPE^1$  e  $PPE^2$  anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.

#### **4. Determinazione degli elementi $PE$ , $PD$ e del corrispettivo $PED$ per il servizio di maggior tutela**

##### **I corrispettivi $PED$ applicati ai clienti finali in maggior tutela**

- 4.1 In merito ai corrispettivi  $PED$  applicati ai clienti finali in maggior tutela la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 4.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi  $PED$  per tutti i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardano tra l'altro:
- a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento  $PE$ , esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
  - b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo  $PED$  siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento<sup>2</sup>.
- 4.3 Rispetto alle novità del servizio di maggior tutela riformato, trovano invece conferma le modalità di articolazione dei corrispettivi relativamente a ciascuna tipologia contrattuale, così come di seguito sintetizzate.
- 4.4 Il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
- a) corrispettivi  $PED$  differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al

---

<sup>2</sup> Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;

- b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
  - c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)<sup>3</sup>.
- 4.5 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.4, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.6 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.4, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.7 Per quanto attiene ai clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.8 differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
  - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.9 differenziati per le fasce orarie F1 e F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
  - c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.

---

<sup>3</sup> Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.7, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- 4.8 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.7, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.9 Gli elementi  $PE$  e  $PD$  che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.7, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.10 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi  $PED$  differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.11 Gli elementi  $PE$  e  $PD$  che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al punto 4.10 sono rispettivamente pari a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi  $PED$  monorari.

- 4.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 4.7, lettera c) e 4.12 sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.6.

**Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento**

- 4.14 Come già ricordato al punto 3.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 4.15 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con comunicazioni del 10 e del 21 dicembre 2021 (prott. Autorità n. 46514 e 46515 del 13 dicembre 2021 e 47880 del 21 dicembre 2021) e le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 15 dicembre 2021 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 10 dicembre 2021 (prot. Autorità n. 46415 del 13 dicembre 2021) (di seguito: comunicazione del 10 dicembre 2021).
- 4.16 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 4.17 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela è risultata pari a circa 32,5 TWh per l'anno 2022, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2021, pari a circa 36,4 TWh, e a circa 9 TWh con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022.
- 4.18 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*, in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2022 si è proceduto, tra l'altro, a:
- a) rivedere al rialzo il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, ponendolo pari a 0,0073 c€/kWh<sup>4</sup>;
  - b) incrementare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, fissandolo pari a 0,0641 c€/kWh<sup>5</sup>. Tale variazione è dovuta al marcato aumento del livello atteso dei prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica nei mercati a pronti per l'anno 2022 solo parzialmente compensato dal minore livello, rispetto al passato, dei tassi di interesse attesi che configura un potenziale

---

<sup>4</sup> Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

<sup>5</sup> Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

aggravio delle condizioni di accesso al credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti.

- 4.19 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 4.18, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario nel medesimo periodo.
- 4.20 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo gennaio – marzo 2022), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 258 €/MWh, in aumento rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre.

**Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel primo trimestre del 2022**

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
27,52	27,62	24,92

- 4.21 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 4.22 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  - il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
  - il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
  - il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
  - il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
  - il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;

- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
  - i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica;
  - j) il corrispettivo *mercato capacità*.
- 4.23 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" - per tutti i contratti di mercato libero, oltre che per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento<sup>6</sup>; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 4.22, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.
- 4.24 I valori riportati nella tabella 2 - indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS - che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.22, nonché del contributo versato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'art. 1, comma 68- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:
- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.22:
    - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 10 dicembre 2021;
    - ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il primo trimestre 2022 e da quanto previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2022, dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 629/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 629/2021/R/eel);
    - iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,1061 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
    - iv. lettere d), ed f), sono fissati per tutti i trimestri dell'anno 2021 dalla deliberazione 629/2021/R/eel;
    - v. lettera e) è stato soppresso con deliberazione 629/2021/R/eel;
    - vi. lettera g), è stato posto pari a zero a partire dal 1° luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
    - vii. lettera h), è stata stimata sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS, del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico e del fabbisogno di energia elettrica per l'anno 2022; in particolare il valore del

---

<sup>6</sup> Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

corrispettivo è stato posto pari a 0,0024 c€/kWh, in riduzione rispetto al precedente trimestre;

- viii. lettera i), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 10 dicembre 2021;
  - ix. lettera j), è stato stimato come rapporto tra i valori orari dei corrispettivi di capacità definiti da Terna ponderati rispetto al profilo del fabbisogno orario dell'Acquirente unico e la stima del fabbisogno di Acquirente unico per il primo trimestre 2022; in particolare il valore del corrispettivo è stato posto pari a 0,7515 c€/kWh.
- b) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all'anno 2021.

**Tabella 2: Costi di dispacciamento nel quarto trimestre del 2021**

cent€/kWh		
Ottobre	Novembre	Dicembre
2,15	2,15	2,15

**Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED**

- 4.25 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 3.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.26 Gli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento<sup>7</sup>.
- 4.27 Nell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento del primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito dell'elemento *PE* per tenere conto degli errori commessi. Eventuali differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell'adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

---

<sup>7</sup> Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 5.

## 5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al capitolo 3, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup>, relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2020) e per l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2021).
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- l'elemento *PPE*<sup>1</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
  - l'elemento *PPE*<sup>2</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.3 La deliberazione 491/2020/R/eel, prevede inoltre che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali contribuiscano al ripianamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela generati fino al 31 dicembre 2020, mediante l'applicazione del corrispettivo *PPE*<sub>AP</sub> durante il periodo di *assegnazione provvisoria* che si è concluso il 30 giugno 2021 e del corrispettivo *C<sub>PSTG</sub>*, di cui all'articolo 34.10 del TIV, successivamente al 30 giugno 2021.
- 5.4 Con la deliberazione 638/2021/R/eel, il corrispettivo *PPE* è stato fissato pari a 3,784 c€/kWh, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 53 del TIT.
- 5.5 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo *PPE* negli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup>.

**Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2020 e antecedenti**

- 5.6 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2020 ed antecedenti, la Cassa con la comunicazione dell'1 dicembre 2021, prot. Autorità 45778 di pari data (di seguito: comunicazione dell'1 dicembre) ha fornito l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativamente a ciascuna impresa di distribuzione e a ciascun esercente la maggior tutela..
- 5.7 In particolare, in base a quanto comunicato relativamente all'anno 2020, le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono versare al Conto *PPE* un importo complessivo di circa -31 milioni di euro, comprensivi delle erogazioni relative al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione.
- 5.8 Con la medesima comunicazione 1 dicembre 2021, sono stati inoltre evidenziati importi, che le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa, per un totale di circa 4,1 milioni di euro relativi a rettifiche inerenti ad anni precedenti al 2020.
- 5.9 L'importo di perequazione, complessivamente pari a circa -27 milioni di euro, risulta, in valore assoluto, superiore a quanto stimato dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti dell'anno 2021. In particolare, in occasione dei suddetti aggiornamenti, l'Autorità aveva stimato che nell'anno 2020 i costi degli operatori fossero stati, a livello medio, inferiori ai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un importo pari a circa -20 milioni di euro. In ragione di detta stima era stato quindi dimensionato l'elemento *PPE*<sup>2</sup> nel corso dell'anno 2020 a restituzione di tale fabbisogno di gettito.
- 5.10 Il gettito complessivo da restituire ai clienti finali nel corso del 2022 è stato quindi ridefinito sulla base della comunicazione 1 dicembre di Cassa e tenuto conto:
- a) del residuo di gettito da recuperare presso i clienti finali derivante dall'applicazione, nel corso del 2021, dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> ed inerente la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica per gli anni 2019 e antecedenti, pari ai circa 1,6 milioni di euro;
  - b) di quanto già restituito ai clienti finali nel corso del 2021 mediante l'applicazione dell'elemento *PPE*<sup>2</sup>, pari a circa 20 milioni di euro;
- 5.11 Alla luce di quanto ai precedenti punti, è possibile quindi stimare un avanzo di gettito pari a circa 5,3 milioni di euro da restituire ai clienti finali entro dicembre 2022 che, come richiamato al precedente punto 5.3, comprendono anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutela graduale. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> di cui al precedente punto 5.2, lettera a).

### Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2021

- 5.12 Con riferimento all'anno 2021, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stata fatta la stima dell'ammontare di perequazione secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel corso del medesimo anno per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.13 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2021 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica acquistata.
- 5.14 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi<sup>8</sup> relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
  - b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 5.15 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 5.16 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2021, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2021 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.17 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un ammontare di gettito da recuperare presso i clienti finali a oggi quantificabile in circa 1.120,6 milioni di euro. In particolare, tale scostamento è imputabile per lo più a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela (+1.115,2 milioni di euro) e, in minor misura, a costi di dispacciamento superiori ai ricavi conseguiti (circa +5,4 milioni di euro). Il predetto ammontare è riconducibile al progressivo incremento dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica che si sono registrati nel secondo semestre del

---

<sup>8</sup> Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

2021, ascrivibili principalmente al trend di rialzo del prezzo del gas naturale nei mercati europei.

- 5.18 Tuttavia, la stima di detto scostamento potrà comunque essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2022, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2021.
- 5.19 Lo scostamento osservato che dovrà essere recuperato entro il mese di dicembre del 2022 presso tutti i clienti serviti in maggior tutela come detto al precedente punto 5.3, è alla base delle valutazioni che hanno portato alla determinazione dell'elemento  $PPE^2$  di cui al punto 5.2, lettera b).

**Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021**

- 5.20 In esito a quanto sopra, l'Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a definire, con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022, il valore degli elementi del corrispettivo  $PPE$  pari a 3,784 c€/kWh – prevedendo quindi che:
- a) il valore dell'elemento  $PPE^1$  sia fissato pari a -0,016 centesimi di euro/kWh;
  - b) il valore dell'elemento  $PPE^2$  sia fissato pari a 3,8 centesimi di euro/kWh nelle more della disponibilità di dati di consuntivo relativi all'energia degli ultimi mesi del 2021.

30 dicembre 2021

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e  
Tutele del Consumatore di Energia

Marta Chicca



CHICCA MARTA  
AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE PER  
ENERGIA RETI E  
AMBIENTE  
25.01.2022 10:07:18 UTC